



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.39

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE TARIFFE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **maggio** alle ore **quattordici** e minuti **cinquantacinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Sindaco	Sì
2. Dedomenici Antonio - Assessore	Sì
3. Nevioni Claudio - Assessore	No
	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE TARIFFE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;
- che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021 relativa all'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ISTITUZIONE DELLE TARIFFE. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE;

VISTI inoltre:

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art.

42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali *"è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;
- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ..."*;
- l'ulteriore differimento per l'approvazione del bilancio degli enti locali dal 30 aprile al 31 maggio 2021 disposto con decreto del ministro dell'Interno del 29/04/2021 scorso;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, si è ritenuto necessario istituire le tariffe del canone col proposito di garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti;

CONSIDERATO inoltre che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

TENUTO CONTO che l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova

applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

TENUTO CONTO altresì che, in fase di prima applicazione delle tariffe è emersa l'esigenza di semplificare le classificazioni operate per determinare l'importo al fine di consentire una maggiore semplificazione degli adempimenti e una più congrua determinazione degli oneri a cui le imprese sono chiamate così che le stesse possano determinare con più certezza i propri carichi tributari e quindi elaborare con più precisione i propri piani finanziari;

RITENUTO OPPORTUNO modificare le tariffe dando atto che tale modifica consente di conservare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi dell'Imposta comunale sulla pubblicità con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

RISCONTRATA la propria competenza, come peraltro disposto al punto 3 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021;

RITENUTO pertanto di approvare la tabella allegata che sostituisce la precedente allegata al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021, dando atto che la modifica consente di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

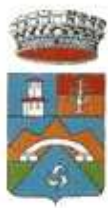
- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate le tariffe per l'applicazione del c.d. canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale che sostituiscono le precedenti allegate al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021;

- 2) che tale modifica consente di conservare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi dell'Imposta comunale sulla pubblicità con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021
- 3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE TARIFFE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 12/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 12/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 115 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/05/2021 al 08/06/2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 24/05/2021

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 12-mag-2021

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 12-mag-2021

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele